

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni"



LICEO SCIENTIFICO "G. Asproni"
LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
LICEO ARTISTICO "R. Branca"
(Arti Figurative – Design - Architettura e Ambiente)



R. Branca

E-mail: cais01300v@istruzione.it e-mail certificata: cais01300v@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.liceoasproni.it

Circ. 293

Iglesias 20/03/2020

SEMPRE AMORE ACCENTRE

A tutto il personale della Scuola
Agli studenti – Ai genitori

Al sito: www.liceoasproni.it

OGGETTO: D. L. Cura Italia – Art. 120

Tra le varie misure contenute nel Decreto "Cura Italia" pubblicato sulla G.U. il 17 marzo 2020, ve ne sono alcune che riguardano anche la scuola, in particolare l'art. 120, che dispone lo stanziamento di 85 milioni di euro al fine di supportare la didattica e ad agevolare il lavoro delle Istituzioni scolastiche che si stanno dotando di piattaforme e di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza o che stanno potenziando gli strumenti che avevano già a loro disposizione. Consente, inoltre, di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali per l'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza e per la connessione alla Rete.

Si tratta di un importante provvedimento perché consente di dotare le scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza nonché per la necessaria connettività di rete, e per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Considerata l'urgenza e la necessità di intervenire a supporto del personale docente e degli studenti meno abbienti, al fine di favorire un maggior e miglior utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali, si invitano prof. Roberto Cuccu (animatore digitale) e il team digitale, sentiti i coordinatori di classe in merito alle esigenze specifiche delle proprie classi, a fornire nel più breve tempo possibile all'ufficio di presidenza le indicazioni necessarie affinché si possa procedere immediatamente agli acquisti.

Certo di poter contare nella consueta collaborazione, si raccomanda che il tutto avvenga in tempi celeri considerato che sicuramente la sospensione della didattica a distanza si protrarrà oltre la scadenza prevista per il 3 aprile 2020.

(Nella pagina a seguire potete prendere visione del contenuto dell'art. 120 del D.L. Cura Italia)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ubaldo Scanu
(firmato digitalmente)

D.L. Cura Italia - Art. 120 - (Piattaforme per la didattica a distanza)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.